



Provincia di Padova

Area Segreteria e Direzione Generale

Il Dirigente

Dott. Franco Nicastro

tel. 0498201229

mail: franco.nicastro@provincia.padova.it

Ai Dirigenti provinciali

Dott. Carlo Sartore

Dott. Marco Pettene

E, p.c.

Al Segretario Direttore Generale

Dott. Giovanni Zampieri

Loro sede

Oggetto: pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla programmazione e di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Si ritiene utile effettuare un esame e un riepilogo del mutato quadro normativo in ordine alla pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla programmazione e di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici e, conseguentemente, fornire utili indicazioni operative sottese al corretto assolvimento degli stessi obblighi di pubblicazione, considerando, tra le altre, l’importanza della tipologia dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicità.

1. Il quadro normativo

L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) enuncia il principio di trasparenza in materia di contratti pubblici. Tale principio si pone come valore fondamentale, ai fini del rapporto tra amministrazione e cittadini, avente lo scopo di rendere conoscibile e, conseguentemente, comprensibile l’azione amministrativa e le scelte compiute in tale ambito, anche nell’ottica dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 20, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, ai fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’art. 28 (del codice dei contratti pubblici) e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33/2013.

L’articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati, ovvero secretati, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 del medesimo decreto.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.



Rimangono invece da pubblicare nella macrosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, a norma del comma 2 del citato art. 28, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha anche modificato il contenuto dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 recante “*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, abrogando l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 a far data dal 1° luglio 2023 e prevedendo che:

- le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici;
- gli obblighi di pubblicazione di cui al punto precedente si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla BDNCP e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

L’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013, così come riformato dal nuovo codice dei contratti, ha acquistato efficacia a far data dal 1° luglio 2023, ma gli articoli 20 e 28 del d.lgs. n. 36/2023 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 225, comma 2, del codice dei contratti pubblici).

A fronte di detto “frammentato” quadro normativo in cui coesistono norme abrogate che continuano a sopravvivere e norme in vigore la cui efficacia è sospesa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022.

La pubblicazione di detti dati viene effettuata solo ai fini di trasparenza, mentre non assume il valore di pubblicità legale, in quanto non riguarda quelle forme di pubblicazione destinate a produrre effetti legali, che si realizza attraverso la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 27 del d.lgs. n. 36/2023). Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Le forme di pubblicazione di cui sopra, infatti, vengono effettuate nella sezione “Amministrazione Trasparente” con lo scopo di rendere conoscibili alla generalità dei cittadini le informazioni sulle procedure di gara bandite, la tipologia di opere, servizi e forniture oggetto della procedura di gara e i costi degli affidamenti, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e il controllo diffuso.

Ai fini di pubblicità legale, invece, rileva la disposizione contenuta nell’art. 27 del codice dei contratti, in base alla quale viene individuata la BDNCP quale “strumento” per garantire la suddetta pubblicità: “*La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione [...]*”.

Le due forme di “diffusione” dei dati – da una parte quella avente effetti legali di cui all’art. 27 e, dall’altra, quella “notiziale e conoscitiva” ai fini di trasparenza di cui all’art. 28 – sono strettamente collegate anche se non sovrapponibili. Il comma 2 dell’art. 20, infatti, introduce il principio dello *once only*, in base al quale, al fine di semplificare gli adempimenti delle amministrazioni in sede di pubblicazione, evitare comunicazioni e pubblicazioni multiple e rendere tali adempimenti più razionali e maggiormente improntati al criterio di economicità amministrativa, è previsto che le comunicazioni e l’interscambio di dati per la finalità di conoscenza e di trasparenza avvengano nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.



La pubblicazione all'interno della BDNCP, pertanto, oltre a produrre effetti legali, rileva anche per finalità conoscitive. Tale pubblicazione con valenza notiziale rinviene la propria disciplina – come sovra evidenziato – all'art. 28. Raffrontando l'art. 27 e l'art. 28 è opportuno evidenziare come, mentre in relazione alla pubblicità avente effetti legali il legislatore si riferisce alla pubblicazione degli atti delle procedure ad evidenza pubblica all'interno della BDNCP, in relazione alla pubblicazione con valenza notiziale e di trasparenza l'obbligo di pubblicazione concerne le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alla procedure dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, così come sopra evidenziato, la pubblicazione con valenza notiziale non è delegata esclusivamente alla BDNCP, non sono infatti venuti meno gli obblighi di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". Tuttavia, al fine di non duplicare gli obblighi di pubblicazione e di non determinare un aggravio delle procedure, è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" e la BDNCP, venendo qui in rilievo un mero meccanismo di interoperabilità che consente di soddisfare gli obblighi di trasparenza tramite un sistema di link ipertestuali.

2. Obblighi, modalità di pubblicazione

Premesso il quadro normativo sopra tratteggiato, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013, gli uffici in indirizzo, dal 1° gennaio 2024 comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del codice¹.

Le informazioni di dettaglio in ordine all'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, a norma dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, sono riportate nella sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del PIAO – Allegato D.

I soli dati da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" che "residuano" dall'invio alla BDNCP rimangono, quindi, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, oltre a quelli stabiliti dall'ANAC nell'allegato 1 della citata delibera n. 264/2023 (allegata alla presente).

I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione (sia quelli a mezzo della BDNCP sia quelli "residuali" di cui all'allegato 1 sopra citato):

- devono rispettare dei criteri di qualità, di cui all'articolo 6 del d. lgs n. 33/2013, ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;

¹ Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.



- rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione Trasparente” della Provincia per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

3. Accessi civici

In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in “Amministrazione Trasparente” della Provincia si applica la disciplina sull’accesso civico semplice di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Competente a ricevere la richiesta di accesso civico semplice è il RPCT della Provincia laddove l’omessa pubblicazione nella BDNCP sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO – Allegato D.

Viceversa, ove sia appurato che la Provincia di Padova abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP e la mancata pubblicazione derivi da inadempimenti della stessa banca dati, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP e la Provincia di Padova, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all’art. 35 del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

4. Rinvii

Per quanto non specificato e disciplinato nella presente circolare, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di pubblicazione dei dati, degli atti e delle informazioni in “Amministrazione Trasparente” contenute nel D lgs. n. 33/2013, nella sezione del PIAO “Anticorruzione e Trasparenza”, nel d.lgs. n. 36/2023 e negli atti di regolazione adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in tempo e luogo vigenti.

Allegati:

- *“Allegato 1 delibera ANAC n. 264/2023”;*
- *Quadro sinottico adempimenti.*

Il Dirigente

Dott. Franco Nicastro

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0077286/23
DATA INSERIMENTO 29/11/2023
SETTORE-STRUTTURA Destinatario 3900 SEGRETARIO GENERALE
MITTENTE PROT 3900 SEGRETARIO GENERALE
TIPOLOGIA DOCUMENTO LT LETTERA
SUPPORTO DOCUMENTO FL FILE
OGGETTO PROTOCOLLO PUBBLICAZIONE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEI DATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE E DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ ALLE PROCEDURE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE RILEVANO AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 .

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Franco Nicastro

IMPRONTA DOC E2C99C7676D2DB0EFDF1DDA616269C7DB0C8F5181D0C87DA7265C6FDA29A2465

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.